



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere - Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
RITA RUSSO	Consigliere

Contratto di edizione - prova (art. 110 l.d.a.) - spese - condanna della parte parzialmente vittoriosa

Ud. 10/09/2021 CC
 Cron.
 R.G.N. 8160/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8160/2017 proposto da:

° (omissis) elettivamente domiciliato in Roma,
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis),
 giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

° (omissis) Unipersonale, in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis),
 presso lo studio dell'avvocato Attolico
 Lorenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
 controricorso;

- controricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1642/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal cons. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato in data 23/03/2017 e depositato in data 10/04/2017, (omissis) ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1642/2016 della Corte d'Appello di Bologna - Sez. Specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, pubblicata il 23/09/2016 e non notificata, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 28/02/2012, respingendo l'appello promosso dallo stesso ricorrente e condannandolo alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio nei confronti delle sole appellate costituite, (omissis) unipersonale e (omissis) (già (omissis) - d'ora in poi (omissis)).

1.1. Il (omissis) componente del gruppo musicale Lunapop, con citazione del 12/05/2004 aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Bologna le società editrici (omissis) nonché il coautore (omissis) (altro componente del suddetto gruppo, rimasto contumace in tutti i gradi di giudizio). Il giudice di primo grado aveva: i) rigettato in gran parte la domanda di condanna di (omissis) alla restituzione di quanto da esse incassato tramite la SIAE negli anni 2000-2008 – quali editori dei brani musicali “ (omissis) (di cui erano coautori il (omissis) e il (omissis) e (omissis) (di cui il (omissis) era unico autore) – a titolo di diritti di utilizzazione economica delle suddette opere

musicali (per circa 110 mila euro), ritenendo che i bollettini SIAE di ripartizione e deposito delle opere musicali, sottoscritti dagli autori e dagli editori, depositati il 13/01/2000, fossero documenti idonei a provare per iscritto l'avvenuta conclusione di un contratto di cessione dei suddetti diritti di utilizzazione economica (diritti di pubblica esecuzione, comunicazione al pubblico mediante diffusione radiotelevisiva, riproduzione meccanica dell'opera su supporto e distribuzione di esemplari dell'opera), per il cui esercizio era stato conferito mandato congiunto alla SIAE; ii) accolto la stessa domanda limitatamente ai diritti di utilizzazione non compresi nel suddetto mandato, per circa 4 mila euro (diritti derivanti dalla vendita degli spartiti, dalla pubblicazione dei testi letterari e dalle licenze delle opere); iii) accolto la domanda di manleva proposta da (omissis) cui con contratto del 3-4/06/1999 (omissis) aveva ceduto il 50% dei diritti di utilizzazione economica delle opere in oggetto, prestando ogni più ampia garanzia circa la titolarità dei diritti ceduti; iv) condannato le società convenute (per il 25% la (omissis) e per il 75% la (omissis) a restituire all'attore la somma di Euro 1.255,25 per il primo brano ed Euro 3.054,26 per il secondo.

1.2. Al ricorso per cassazione, affidato a due motivi e corredato da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., ha resistito con controricorso la Double Face s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2581, 2697, 2725 e 2729 c.c., nonché dell'art. 110 della legge n. 633 del 1941 (di seguito l.d.a.); in particolare si contesta la violazione del divieto di prova per presunzioni e per testimoni (ex artt. 2725 e 2729 c.c.), in quanto per il contratto editoriale la forma scritta è richiesta dalla legge *ad probationem* (artt. 2581 c.c. e 110

l.d.a.), nonché l'erronea applicazione delle norme sull'onere della prova (art. 2697 c.c.).

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Esso, pur dipanandosi lungamente da pag. 11 a pag. 37 del ricorso, risulta per lo più costituito da una pedissequa trascrizione degli atti di causa (appello, memorie, sentenze) e di precedenti giurisprudenziali, rinvenendosi concrete censure nelle pagine 22-24, 29, 34 e 36-37, laddove si deduce che il giudice d'appello, violando l'art. 110 l.d.a. che impone la prova scritta *ad probationem*, avrebbe fatto ricorso ad una prova presuntiva basata sulla sottoscrizione del bollettino SIAE, da cui sarebbe stata desunta la previa conclusione del contratto di edizione; così facendo avrebbe violato anche l'art. 2697 c.c., essendo onere delle società editrici produrre il contratto di edizione delle due opere musicali in questione.

2.3. Sennonché, dalla complessiva lettura del motivo emerge che con esso si lamenta in ultima analisi l'adozione di una «motivazione illogica e contraddittoria» (v. pag. 37), senza che sia stata colta l'effettiva *ratio decidendi* della decisione impugnata, la quale non si pone di per sé in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui, ai sensi dell'art. 110 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), nei conflitti tra cedente e cessionario «la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto» (Cass. 3390/2003; cfr. Cass. 10957/2010, 1748/2016). Il motivo attinge invece al merito della valutazione delle risultanze istruttorie, ed *in primis* del contenuto del bollettino SIAE, che, per come in concreto compilato dalle parti, è stato ritenuto idonea prova scritta del pregresso contratto di edizione *inter partes*.

2.4. Invero la Corte d'appello, nel pronunciarsi sulla contestata idoneità dei bollettini SIAE a costituire prova scritta della cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere musicali, con chiare e logiche argomentazioni ha confermato la valutazione del giudice di primo grado affermando che: a) il contratto atipico di edizione musicale (con cui l'autore o compositore di un'opera musicale trasferisce all'editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 l.d.a.; b) nel caso di specie, la sottoscrizione dei bollettini SIAE da parte di autore ed editore attestava l'avvenuta conclusione del contratto di edizione, poiché in essi era chiaramente «riportato lo schema del riparto dei proventi» – comunicato alla SIAE affinché vi desse esecuzione in forza del mandato congiunto ricevuto – e, nel sottoscriverli, autori ed editori avevano espressamente dichiarato che «le indicazioni e i dati contenuti nel presente bollettino corrispondono a verità», sicché fu lo stesso (omissis) a dare atto della qualifica di editore delle società cofirmatarie, e dunque «implicitamente, ma inequivocabilmente, dichiarò di aver trasferito i propri diritti di utilizzazione economica delle due opere, con conseguente loro diritto a percepire i relativi proventi nella misura concordata»; c) era quindi lo stesso contenuto dei bollettini a provare per iscritto la conclusione del contratto (e non la deduzione del fatto ignoto della previa stipula del contratto di edizione dal fatto noto della loro sottoscrizione); d) a tal fine non rilevava la delibera della Commissione SIAE del 3 luglio 2007 (che inserì nei bollettini la dicitura «non sostituisce il contratto di edizione») perché i bollettini in esame furono depositati il 13/01/2000 e comunque non valevano

a sostituire il contratto di edizione, bensì a fornirne la prova scritta; e) peraltro, alla data del 13/01/2000 l'album era stato già pubblicato e sino al 2003 il (omissis) e non lamentò alcunché a fronte della disposta ripartizione dei proventi, «il che – prosegue il giudice di secondo grado – conferma ulteriormente che egli fosse ben consapevole dell'avvenuta conclusione del contratto di edizione musicale»; f) non vi è nemmeno contestazione che gli editori abbiano concretamente impegnato la loro attività imprenditoriale per promuovere la diffusione delle opere, ottenendo – com'è pacifico – un grande successo, di cui ha indubbiamente beneficiato il (omissis) (omissis) g) né vi è incertezza sull'oggetto del contratto, i cui contenuti essenziali sono menzionati nel bollettino (segnatamente: titolo delle opere, nomi degli autori, ragioni sociali degli editori, quote di ripartizione tra autori ed editori, proventi relativi allo sfruttamento fono-meccanico e alla pubblica esecuzione delle opere, territorio di riferimento "tutto il mondo").

2.5. Alla luce di siffatte argomentazioni deve quindi concludersi che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o comunque di inidoneità della motivazione, il motivo mira in realtà ad una diversa valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, che è però di esclusiva spettanza del giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

3. Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per l'erronea applicazione dei relativi criteri, in quanto la condanna alle spese dell'attore parzialmente soccombente – per giunta in misura pari a tre volte tanto il valore della parte di domanda accolta – avrebbe vanificato lo stesso accoglimento, in assenza di una compensazione almeno parziale (Cass. 5696/2012).

3.1. La censura è fondata.

3.2. In base agli artt. 91 e 92 c.p.c. vigenti *ratione temporis* (causa iniziata nel 2004), l'accoglimento parziale della domanda consente al giudice di compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma non di condannarla – neppure parzialmente – alla rifusione delle spese, nonostante la soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (cfr. Cass. 26918/2018, 1572/2018, 1775/2017, 20374/2016, 5820/2016, 3438/2016, 20127/2015, 19122/2015).

4. La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con accoglimento della richiesta subordinata del ricorrente di disporre la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, nella misura di due terzi, con condanna di (omissis) , in solido, a rifondere al ricorrente il restante terzo, ferma restando la (implicita) compensazione integrale tra il ricorrente e il (omissis)

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo la causa nel merito, così provvede: compensa per due terzi le spese processuali, che liquida per l'intero in Euro 8.000,00 per il primo grado, Euro 6.000,00 per il secondo ed Euro 3.900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il presente giudizio, oltre spese forfetarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge; condanna (omissis)

(omissis) in solido, a rifondere al ricorrente il restante terzo delle spese medesime.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/09/2021

Il Presidente